EDIZIONE SUPPLEMENTARE

Spedizione in abbonamento postale **Anno 93° — Numero 38**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 1952** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVERTENZA — *La presente "edizione supplementare" non reca il* Foglio delle inserzioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 febbraio 1952, n. 50.

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità e integrazioni e modifiche alla legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa, con le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente la estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della predetta legge del 1949 ».

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della legge stessa.

« Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio ».

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente al finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a 5 miliardi ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

« Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e le modalità di restituzione da parte delle stesse.

« Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal prefetto della provincia sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

« La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.

« Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.

« La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

« Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

« Salvo il disposto del precedente comma, l'intendente di finanza può autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato, per le operazioni di cui al precedente art. 2. Ove un'operazione eccedesse l'importo di lire 25.000.000, è necessaria l'autorizzazione, su proposta dell'intendente di finanza, del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonchè dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

« All'assegnazione tra gli enti finanziari della somma di lire cinque miliardi prevista dall'art. 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

« Alle piccole imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi le lire 200.000, sarà concesso un contributo, a fondo perduto, fino al novanta per cento del danno accertato.

« La concessione del contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.

« Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.

« La ripartizione della somma stanziata fra le provincie interessate verrà effettuata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

L'art. 8 è soppresso.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1951.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1560;

Visto il decreto Presidenziale 15 marzo 1951, n. 7802, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, al registro n. 12, foglio n. 332, con il quale, fra gli altri, è stato nominato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici il dott. ing. Giovanni Vittorio Daole, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la nota 19 ottobre 1951, n. 26106, con la quale il Ministero dei trasporti ha proposto che, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Vittorio Daole, deceduto, sia chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il dott. ing. Carlo Di Bello, ispettore generale della Motorizzazione e dei trasporti in concessione;

Considerata la necessità di provvedere a detta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Vittorio Daole, deceduto, il dott. ing. Carlo Di Bello, ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed assegnato alla 5ª sezione del Consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1952
Registro n. 2, foglio n. 152

(604)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1951.

Cessione alla costituenda biblioteca comunale di Oristano (Cagliari) delle pubblicazioni già di pertinenza del soppresso fascio locale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Vista l'istanza 9 giugno 1951, con la quale il comune di Oristano (Cagliari) chiede la cessione gratuita definitiva, pro-costituenda biblioteca comunale, delle pubblicazioni già di proprietà del soppresso fascio locale;

Considerato che il Comune, con detta istanza, si è impegnato a non alienare tali volumi, che saranno destinati perennemente a scopi culturali della collettività;

Decreta:

Le pubblicazioni, già di pertinenza del soppresso fascio di Oristano, descritti nell'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, sono ceduti al comune di Oristano (Cagliari) con l'obbligo di non alienarli e di destinarli perennemente agli scopi culturali della collettività.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, foglio n. 368. — FERRARI

(683)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a due posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 5 luglio 1951, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a due posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a due posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 7, 8, 10 e 11 marzo 1952.

Roma, addì 25 gennaio 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

(663)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a centododici posti di direttore didattico, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1948.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928. n. 577, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduti il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439, e il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;

Veduto il decreto Ministeriale 27 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948, col quale era indetto un concorso per soli titoli a centododici posti di direttore didattico, e il decreto Ministeriale 5 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950;

Veduto il decreto Ministeriale 24 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, col quale erano riaperti i termini del concorso suindicato;

Ritenuta la opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto col decreto Ministeriale 27 luglio 1948 è composta con le seguenti persone:

1) *Presidente*:

Casotti prof. Mario, ordinario di pedagogia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

2) *Membri*:

a) Belardinelli dott. Gino, direttore generale della istruzione elementare;

b) Moro prof. Renato, ispettore centrale;

c) Cocilovo prof. Maria, ordinaria di italiano e storia nell'Istituto magistrale « Margherita di Savoia », in Roma;

d) Pacciani prof. Giuseppe, ordinario di istituzioni di diritto nell'Istituto tecnico « Gioberti », in Roma.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Francesco Cerbo, capo sezione del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti della Commissione, stabiliti in base alla legge 4 novembre 1950, n. 888, graverà sul capitolo 16 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Registro Pubblica istruzione n. 41, *foglio n.* 1

(661)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel Corpo del genio civile;

Visto il fonogramma a mano del 24 gennaio 1952, numero 22528/12106, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono essere svolte le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a centocinquanta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel Corpo del genio civile, bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, avranno in luogo in Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 18, 20, 21 e 22 marzo 1952.

Roma, addì 2 febbraio 1952

Il Ministro: ALDISIO

(660)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.